

Il morso di un cane o di un gatto: quello che non tutti sanno

Cosa succede nel caso in cui un cane – ma anche un gatto – morda una persona o un altro animale? Ebbene, si attiva (ai fini della prevenzione di malattie infettive quali, per esempio, la rabbia) tutta una complessa procedura sanitaria appositamente prevista dal Regolamento di polizia veterinaria (art. 86, d.p.r. 8.2.'54, n. 520). Il cane o il gatto debbono essere isolati e tenuti sotto osservazione (per verificare che non insorgano i sintomi di un eventuale morbo) per 10 giorni nei canili municipali. Tuttavia, se il proprietario dell'animale che ha morsicato lo desidera, può chiedere che l'osservazione possa avvenire nella propria casa, previa autorizzazione concessa su sua richiesta soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti (in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale).

Durante il periodo di osservazione, gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti e nei casi di rabbia conclamata il sindaco deve ordinare l'immediato abbattimento degli stessi. Qualora, durante tale periodo, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio. Il luogo dove è stato isolato l'animale, deve essere disinfettato.

SEGNALAZIONI

Paolo VI. Una storia minima, a cura di Leonardo Sapienza, Vivein ed., pp. 116

Tratti dai diari redatti da mons. Virgilio Noè, maestro delle cerimonie pontificie, sono presentati ricordi, piccoli episodi, battute, riflessioni, tutti legati a papa Montini mentre prendeva parte a cerimonie liturgiche sovente impegnative.

Domenico Fisichella, *Ascesa e declino dell'Unità d'Italia*, Pagine ed., pp. 198

Come dallo Stato unitario monarchico, nato per aggregazione, si arrivi allo Stato repubblicano, che procede per disaggregazione in nome di un federalismo che trova soltanto pochi, ma coerenti e documentati, avversari, quale è l'autore.

Dario Tuorlo, *L'attimo fuggente*, il Mulino ed., pp. 208

Il comportamento elettorale dei giovani in Italia, fra continuità e cambiamenti, analizzando la partecipazione stessa al voto e le scelte politiche espresse, con raffronti fra elezioni soprattutto per la Camera, attraverso i decenni.

Sandro Mancinelli, *Charles de Foucauld*, Segno ed., pp. 272, 14 tavv. f. t.

La vita missionaria del nobile francese Charles de Foucauld (1858-1916), beatificato da Benedetto XVI, attivo specialmente fra i tuareg, la cui cultura, essenzialmente orale, studiò e documentò.

Almanacco del Foglio Letterario 1999-2014, a cura di Andrea Borla e Fabio Izzo, il Foglio ed., pp. 190

Testimonianze, racconti, brani scelti dal primo quindicennio di attività e di presenza del *Foglio Letterario*, di Piombino.

Fozio, *Sentenze morali*, a cura di Lucio Coco, testo greco a fronte, Olschki ed., pp. 114

Oltre 250 riflessioni di etica e di vita concreta scritte da uno dei maggiori personaggi della storia bizantina, patriarca nel IX secolo, eruditissimo, presentate per la prima volta al pubblico italiano con il testo originale e utile introduzione.

Cesare Lanza, *Ecco la (nostra) stampa, bellezza*, La Vela ed., pp. 206

Ritratti e schizzi di giornalisti di oggi, e alcuni anche di ieri, con sfiziosi commenti, giudizi, annotazioni: l'autore è stato direttore di vari quotidiani, del mattino e del pomeriggio, e ha poi lavorato a lungo in televisione.

Yambo, *Gli esploratori dell'infinito*, intr. di Gianfranco de Turreis, postf. di Fabrizio Foni, cliquot ed., pp. 286 con ill.

Riproducendo gli originali disegni dell'autore (Enrico Novelli, noto come Yambo), è presentato un insolito testo di proto fantascienza, romanzo fantastico ricco di avventure nello spazio, navigando nell'intero sistema solare.

LA RIFORMA VALORIZZA GLI AMMINISTRATORI DEL PROPRIO CONDOMINIO



La Confedilizia è vicina per ogni necessità agli amministratori del proprio condominio

Informati presso l'Associazione della tua provincia
Elenco Associazioni territoriali: www.confedilizia.it



La difesa della libertà

La difesa e la conservazione della libertà, nei vari momenti della storia d'Italia, hanno il loro necessario presupposto culturale nella conoscenza della storia e, quindi, nella esplicita consapevolezza, che le classi dirigenti devono maturare di appartenere a una storia comune che prende il nome di Patria.

Giancristiano Desiderio

I valori Omi nella giurisprudenza (e una sentenza distorta dalla stampa)

Ne prende le distanze la stessa Agenzia delle entrate

L'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) è la banca dati elaborata dall'Agenzia dell'entrate (ex territorio) sulla scorta dell'esame degli atti di compravendita e locazione regolarmente registrati nel semestre di riferimento.

La giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi più volte sulla rilevanza dei dati forniti da tale Osservatorio. E ciò, perché questo aspetto è strettamente connesso al tema degli accertamenti nell'ambito delle compravendite immobiliari. In particolare, alla questione legata alla vendita di immobili ad un prezzo inferiore a quello di mercato o, comunque, a condizioni giudicate dall'amministrazione finanziaria anti-economiche. Tutto ruota attorno, infatti, al concetto di "valore normale" di cui all'art. 14, d.p.r. n. 633/'72 (in tema di Iva) e all'art. 9, comma 3, d.p.r. n. 917/'86 (in materia di imposte sui redditi); valore da determinarsi – come precisato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 27.7.'07 – sulla base delle quotazioni Omi ricalcolate applicando specifici coefficienti. Il che spiega, appunto, perché i giudici hanno avuto modo di esprimersi anche sulla valenza da attribuire a tali quotazioni.

Significativa, in tal senso, è l'ordinanza della Cassazione n. 6810/14 del 21.3.'14, in tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per il caso di trasferimento immobiliare. Nell'occasione i Supremi giudici hanno, infatti, ritenuto la decisione impugnata – fondata "sul generico riferimento alla consultazione della banca dati dell'Agenzia del territorio (Omi)" – viziata "da un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto alla formazione del convincimento del giudice di merito".

Nella stessa direzione va anche la pronuncia della Cassazione n. 5930 dell'8.3.'15, la quale ha precisato che nessun contrasto con la normativa è ravvisabile nella decisione del giudice di merito "laddove si ritiene sommaria la perizia dell'Agenzia del territorio e si ritiene la stessa insufficiente a provare la pretesa fiscale in quanto priva di indicazione dei beni presi a raffronto e fondata esclusivamente su richiamo alla consultazione della Banca dati Omi".

Non si discosta – a ben vedere – da questo orientamento (nonostante superficiali informazioni di stampa – anche pretesamente tecniche – possano aver fatto ritenere il contrario) neppure la sentenza della Cassazione n. 15052 del 13.5.'14, che conferma la legittimità della pretesa degli uffici finanziari nei confronti di un contribuente – al quale si contestavano maggiori ricavi non dichiarati in relazione ad intervenute operazioni immobiliari – per ragioni, sostanzialmente, processuali e non certo perché la pretesa in questione trovasse riscontro nei valori Omi.

In linea con l'indirizzo finora tratteggiato è, infine, anche la pronuncia della Cassazione penale n. 46165 del 18.11.'15, che, pur riconoscendo una minima rilevanza ai dati Omi, non li ritiene comunque idonei, di per sé, a provare il reato di dichiarazione infedele (cfr. *Cn mar.* '14).

I valori Omi, insomma, non sono affatto sufficienti a fondare accertamenti tributari o a provare reati. Il che trova conferma, del resto, in ciò che scrive la stessa Agenzia delle entrate sul suo sito Internet, laddove precisa che "l'utilizzo delle quotazioni Omi nell'ambito del processo estimale non può che condurre ad indicazioni di valori di larga massima". I dati Omi vanno considerati, quindi, per quello che sono: semplici stime. Una loro diversa valutazione – alla luce di quanto precede e, in particolare, del contributo fornito dalla giurisprudenza sull'argomento – non può che essere ritenuta forviante, oltre che errata.